



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXVI - n. 17

**Publicato sul sito www.agcm.it
27 aprile 2026**

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
1877 - FEDERCONSORZIO DOLOMITI SUPERSKI-VENDITA ONLINE SKIPASS AREA DOLOMITI <i>Provvedimento n. 31935</i>	5
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	7
AS2164 - COMUNE DI CERVIA (RA) - CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER FINALITA' TURISTICO-RICREATIVE - DELIBERAZIONE 290/2025	7

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

I877 - FEDERCONSORZIO DOLOMITI SUPERSKI-VENDITA ONLINE SKIPASS AREA DOLOMITI

Provvedimento n. 31935

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 aprile 2026;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTI gli articoli 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l'articolo 14-ter;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera n. 31598 del 1° luglio 2025, con la quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti di FederConsorzi Dolomiti SuperSki (di seguito, Federconsorzio) e dei dodici consorzi di area a esso aderenti – ossia Consorzio esercenti impianti a fune Cortina d'Ampezzo, S. Vito di Cadore, Auronzo/Misurina; Consorzio esercenti impianti a fune Skirama Plan de Corones-Kronplatz; Consorzio impianti a fune Alta Badia; Consorzio esercenti impianti a fune Val Gardena-Alpe di Siusi; Consorzio impianti a fune Val di Fassa e Carezza; Consorzio esercenti il trasporto di persone a mezzo impianti a fune Alpe Lusia-San Pellegrino; Consorzio impianti a fune Civetta; Consorzio impianti a fune Arabba-Marmolada; Consorzio 3 Zinnen; Consorzio impianti a fune Val di Fiemme-Obereggen; Consorzio impianti a fune San Martino di Castrozza e Passo Rolle; Consorzio Rio Pusteria-Bressanone (di seguito, congiuntamente con il Federconsorzio, le Parti) – per accertare una presunta intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/1990 e dell'articolo 101 del TFUE, riguardante la definizione da parte del Federconsorzio del prezzo degli *skipass* dei comprensori sciistici di valle, nonché i vincoli gravanti sui Consorzi di valle in termini di distribuzione dei propri *skipass* attraverso soggetti terzi;

VISTA la “*Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287*”, adottata nell'adunanza dell'Autorità del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 del 17 settembre 2012;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 24 marzo 2026, con la quale le Parti hanno congiuntamente presentato, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990, e secondo le modalità indicate nell'apposito “*Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90*”, gli impegni che si allegano al presente Provvedimento e che consistono, in sintesi, in misure concernenti le problematiche concorrenziali sollevate dall'Autorità in sede di avvio del procedimento istruttorio (con particolare riguardo al coordinamento dei prezzi degli *skipass* vallivi e alle limitazioni alla distribuzione degli stessi tramite soggetti terzi), nonché in misure concernenti l'offerta di ristori economici in favore dei consumatori che in passato hanno acquistato *skipass* vallivi;

CONSIDERATO che, ai sensi del paragrafo 3 della “*Comunicazione sulle procedure di applicazione dell’articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287*”, l’Autorità si riserva la possibilità di consentire la presentazione di impegni anche oltre il termine previsto dal predetto articolo 14-ter in ipotesi eccezionali, quali appaiono essere quelle del caso di specie, in ragione delle specificità della fattispecie e della natura delle condotte oggetto di accertamento;

CONSIDERATO che gli impegni presentati, nel loro complesso, appaiono non manifestamente infondati e tali da essere suscettibili di pubblicazione, impregiudicata ogni valutazione dell’Autorità sulla loro idoneità a risolvere le problematiche concorrenziali sollevate in sede di avvio del procedimento istruttorio;

RITENUTO, pertanto, di poter disporre la pubblicazione dei citati impegni presentati congiuntamente dalle Parti, affinché i terzi interessati esprimano le loro eventuali osservazioni;

DELIBERA

- a) di pubblicare in data 27 aprile 2026, sul sito *internet* dell’Autorità, i sopra citati impegni, allegati al presente Provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, presentati ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/1990;
- b) che eventuali osservazioni sugli impegni presentati dalle Parti dovranno pervenire per iscritto, entro e non oltre il 27 maggio 2026, al Dipartimento concorrenza – 2, Direzione Credito, Assicurazioni, Poste, Servizi, Turismo e Sport dell’Autorità, Piazza G. Verdi n. 6/A, 00198 Roma, Pec: protocollo.agcm@pec.agcm.it;
- c) che eventuali rappresentazioni delle Parti rispetto alla propria posizione in relazione alle osservazioni presentate da terzi sugli impegni, nonché l’eventuale introduzione di modifiche accessorie agli stessi, dovranno pervenire per iscritto all’Autorità entro e non oltre il 26 giugno 2026.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS2164 - COMUNE DI CERVIA (RA) - CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER FINALITA' TURISTICO-RICREATIVE - DELIBERAZIONE 290/2025

Roma, 29 gennaio 2026

Comune di Cervia

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 27 gennaio 2026, ha deliberato di rendere un parere motivato, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con riferimento alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 290 del 23 dicembre 2025 avente a oggetto "*Linee di indirizzo in merito all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e per l'applicazione di quanto previsto dalla legge 5 agosto 2022, n. 118 alla luce delle modifiche apportate dal Decreto-Legge 16 settembre 2024, n. 131 convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166 per l'avvio delle procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime*" trasmessa dal Comune di Cervia il 29 dicembre 2025.

Con il provvedimento in esame, in particolare, il Comune di Cervia prende atto delle modifiche legislative intervenute che hanno previsto un differimento dell'efficacia delle concessioni demaniali marittime al 30 settembre 2027 e ritiene necessario procedere – alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale – all'avvio delle procedure a evidenza pubblica, utilizzando gli strumenti di cui agli articoli 36 e 37 del Codice della Navigazione e all'articolo 4 della legge n. 118/2022. Ciò posto, formula indirizzi all'Ufficio competente affinché venga dato seguito alle procedure selettive, fermi restando i criteri già definiti con le precedenti deliberazioni.

Innanzitutto, in relazione all'indennizzo spettante al concessionario uscente la Deliberazione prevede che lo stesso debba essere parametrato "*con riferimento agli investimenti non ancora ammortizzati e l'eventuale disponibilità a trasferire le opere di proprietà, quale alternativa allo smontaggio, fermo restando l'eventuale adozione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in tema*".

La Deliberazione stabilisce altresì, in via generale, che i requisiti di ammissione dovranno essere determinati facendo riferimento al Codice dei Contratti Pubblici e che la proposta di gestione deve comporsi, oltre che di una parte tecnica¹ e di una parte economica², anche di requisiti professionali da definirsi con modalità più precise in sede di predisposizione dei bandi.

Tra i criteri correlati alla professionalità, la Deliberazione annovera "*l'esperienza maturata nella gestione di attività turistico balneari secondo la definizione di cui all'art. 11 comma 6 della legge*

¹ Sono ricompresi nell'offerta tecnica, tra gli altri: gli interventi di riqualificazione e il miglioramento dell'accessibilità dell'area, l'organizzazione dei servizi di salvataggio, assistenza medica e assistenza turistica e dei parcheggi.

² La parte economica ricomprende gli investimenti per la valorizzazione naturale della località.

n. 217/2017” (*recte*, legge n. 217/2011). Inoltre, sempre tra i criteri valutativi dell'esperienza professionale è indicato “*l'utilizzo della concessione come fonte prevalente di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare nei cinque anni antecedenti*”.

Il Comune fornisce quindi mandato all'ufficio competente di predisporre i bandi entro il 31 maggio 2026 per poi procedere allo scaglionamento delle procedure secondo criteri di dimensionamento. In particolare, approvate le premesse, la Deliberazione stabilisce che gli uffici debbano: i) procedere alla definizione dei criteri e *sub* criteri per l'affidamento delle concessioni demaniali; ii) individuare le fasi e i passaggi procedurali e istruttori in modo da assicurare il corretto svolgimento dell'attività turistica; iii) completare l'indagine delle attrezzature presenti nelle concessioni per il riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante in favore del concessionario uscente tenendo conto dei criteri che verranno definiti con Decreto Ministeriale o, in mancanza, sulla base dell'articolo 4, comma 9, della legge n.118/2022.

In proposito, l'Autorità, rinviando ai propri numerosi interventi volti a censurare le proroghe ingiustificate delle concessioni in essere³ intende svolgere le seguenti considerazioni.

La scelta del Comune di Cervia di differire la validità delle concessioni demaniali in essere al 30 settembre 2027, rinviando la predisposizione dei bandi di gara al 31 maggio 2026, senza attivarsi tempestivamente e senza prevedere un preciso cronoprogramma dello svolgimento delle gare, viola i principi generali a tutela della concorrenza espressi dall'articolo 49 TFUE e dall'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2006/123/CE (c.d. “Direttiva Servizi”). Tale decisione, infatti, ritardando l'applicazione della normativa euro-unitaria e l'apertura alla concorrenza del mercato, impedisce di cogliere i benefici che sarebbero derivati dal compimento delle procedure a evidenza pubblica finalizzate a nuovi affidamenti delle concessioni venute a scadenza.

Come più volte ricordato dall'Autorità – anche nello specifico a codesto Comune⁴ –, sia il giudice nazionale⁵ che quello europeo⁶ hanno da tempo affermato l'obbligo di procedere con gare a evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, in applicazione dei principi generali a tutela della concorrenza espressi dalle norme euro-unitarie sopra richiamate.

Anche in merito alle sopravvenienze normative di cui al d.l. n. 131/2024, convertito in legge n. 166/2024, il giudice amministrativo ha ritenuto che “*non rappresentino altro che ulteriori proroghe della durata delle concessioni demaniali marittime, illegittime, in quanto contrastanti con l'art. 12 della Direttiva, dunque disapplicabili*”⁷.

³ Cfr. le segnalazioni di carattere generale AS2029 – *Proroga delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive*, in Boll. n. 32/2024; AS1730 – *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021*, in Boll. n. 13/2021, e AS1550 – *Concessioni e criticità concorrenziali*, in Bollettino n. 48/2018. Nel corso del 2024 e del 2025, inoltre, l'Autorità ha invitato molteplici amministrazioni comunali a disapplicare la normativa nazionale posta a fondamento delle determinazioni di proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative per contrasto delle stesse con l'articolo 49 TFUE e con l'articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE. Cfr., *ex multis* AS2083 - *Comune di Fossacesia (CH) - Proroga concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative*, in Boll. n. 22/2025 e AS2105 - *Comune di Sapri (SA) - Concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative - proroga di maggio 2025*, in Boll. n. 37/2025.

⁴ V. AS1992 - *Comune di Cervia (RA) - Proroga concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative*, in Boll. n. 25/2024; S4943B - *Concessioni demaniali marittime nel Comune di Cervia – proroga al 2027*, non pubblicato.

⁵ Cfr. Consiglio di Stato, sentenze del 20 maggio 2024, n. 4479, n. 4480 e n. 4481 e, da ultimo, del 16 dicembre 2024, n. 10131. Si vedano anche le sentenze della Corte costituzionale n. 70 e n. 109 del 2024; nonché la sentenza della Corte di Cassazione, 25 giugno 2025, n. 17142.

⁶ Cfr. Corte di giustizia Ue, 20 aprile 2023, AGCM (*Comune di Ginosa*), C-348/2022, EU:C:2023:301.

⁷ Tar Liguria, sentenza del 14 dicembre 2024, n. 869. Cfr. altresì in senso analogo, Tar Liguria, 15 settembre 2025, n. 998 e n. 1001; Tar Liguria, 19 febbraio 2025, n. 183 e Tar Liguria 15 settembre 2025, n. 99.; Tar Campania, Napoli, 29 maggio 2025 n. 4110 e 19 giugno 2025 e n. 4623.

Pertanto, l'Autorità ritiene che il Comune di Cervia, anche tenuto conto degli interventi di *advocacy* di cui l'Ente è stato destinatario⁸, piuttosto che prorogare ulteriormente la durata delle concessioni demaniali marittime in essere, avrebbe dovuto procedere allo svolgimento di procedure a evidenza pubblica finalizzate a nuovi affidamenti delle concessioni, nel rispetto dei principi di concorrenza, equità, trasparenza e non discriminazione. Ciò tenuto conto dell'obbligo di conformazione alle disposizioni e ai principi euro-unitari e al correlato obbligo di disapplicazione della normativa nazionale in contrasto con il diritto dell'Unione europea.

Né può assumersi che l'estensione della durata delle concessioni rappresenti una mera proroga tecnica, non essendo associata ad alcun cronoprogramma riguardante lo svolgimento delle gare, ma disposta in modo ampio e generalizzato⁹. Nel caso di specie, la Deliberazione infatti si limita a impartire agli uffici competenti l'indirizzo di svolgere generiche e future attività amministrative prodromiche per lo svolgimento delle gare. L'avvio delle gare dunque risulta subordinato allo svolgimento di tali attività e all'approvazione dei criteri e *sub-criteri* per l'affidamento delle concessioni.

Si invita pertanto codesta Amministrazione comunale a procedere senza ulteriore ritardo al varo delle procedure competitive finalizzate a nuovi affidamenti delle concessioni venute a scadenza¹⁰. Con riferimento al modello procedimentale da seguire per il rilascio delle concessioni e al richiamo al Codice della Navigazione contenuto nella Deliberazione n. 290/2025, l'Autorità intende ribadire a codesto Comune le criticità derivanti dall'impiego di forme procedimentali su istanza di parte¹¹ piuttosto che di avvio di ufficio¹². Come affermato nei pronunciamenti del Consiglio di Stato¹³, il regime dell'evidenza pubblica, discendente dall'applicazione dell'articolo 12 della Direttiva Servizi, deve essere volto a perseguire l'obiettivo di aprire il mercato delle concessioni demaniali marittime alla concorrenza e assicurare la *par condicio* tra i soggetti potenzialmente interessati.

In particolare, nella sentenza del 16 dicembre 2024, n. 10131, il Consiglio di Stato ha rilevato che “[l]’*arcaico e informale modello dell’articolo 37 cod. nav. non può dunque ritenersi (più) adeguato alle esigenze di trasparenza e concorrenzialità che permeano questo settore dell’ordinamento, nell’evoluzione che esso ha subito, al pari di altri settori dell’ordinamento*”. Ne discende, secondo il Consiglio di Stato, che “*Se così è, come questo Consiglio di Stato ha avuto modo di rilevare anche nella sua più recente giurisprudenza (v., per tutti, Cons. St., sez. VII, 20 maggio 2024, nn. 4479, 4480 e 4481), si comprende bene perché l’articolo 37 cod. nav. non possa garantire l’adeguatezza di quella procedura selettiva che, se anche non richiede lo stesso grado di complessità che contraddistingue il codice dei contratti pubblici [...], come costantemente afferma la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato [...], nemmeno può appagarsi di un modulo procedimentale costruito sulla domanda di rinnovo del concessionario uscente, pubblicata con il c.d. “rende noto” solo a livello locale, in attesa che potenziali concorrenti formulino osservazioni o presentino proprie*

⁸ V. AS1992 e S4943B cit.

⁹ Come rilevato in diverse pronunce del giudice amministrativo, il ricorso alla *proroga tecnica* presuppone l'avvio immediato o in tempi brevissimi della procedura selettiva per l'assegnazione delle concessioni. Cfr. TAR Campania, Napoli, 29 maggio 2025, n. 4110; 14 gennaio 2025, n. 365; 20 gennaio 2025, n. 513; 12 maggio 2025, n. 3707 e T.A.R. Campania Salerno, 2 dicembre 2024, n. 2345. Cfr. anche Tar Liguria, sentenze del 15 settembre 2025, n. 998/2025 e n. 1001 e giurisprudenza ivi citata.

¹⁰ Cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 novembre 2021, n. 17.

¹¹ Specularmente, il Consiglio di Stato, nella sua più recente giurisprudenza (sentenza n. 10131/2024), ha avuto modo di stigmatizzare la procedura “*arcaica e informale*” prevista dagli articoli 37 del Codice della Navigazione e 18 del relativo Regolamento di esecuzione, anch'essa attivata su istanza di parte.

¹² Cfr. AS2029, cit..

¹³ Cfr. Consiglio di Stato, A.P. n. 17/2021. Anche le pronunce del Consiglio di Stato, 20 maggio 2024, n. 4479, n. 4480 e n. 4481 fanno esplicito riferimento alle “*procedure competitive ad evidenza pubblica*”.

domande, senza previa determinazione, da parte dell'autorità pubblica, di imparziali, trasparenti e proporzionali criteri di partecipazione alla gara". Ancor più di recente, tali principi sono stati ribaditi dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1128 dell'11 febbraio 2025.

In ogni caso, la procedura selettiva deve concretamente soddisfare gli obblighi di trasparenza, imparzialità, rispetto della *par condicio* e confronto concorrenziale, attraverso un efficace meccanismo pubblicitario e mediante il ricorso a specifici oneri istruttori e motivazionali.

L'Autorità intende inoltre rilevare come il vigente testo della legge n. 118/2022, che codesto Comune richiama nella Deliberazione in esame, preveda un evidente *favor* nei confronti dei soggetti titolari di concessione, in relazione tanto ai criteri di valutazione delle offerte, quanto alla previsione di un indennizzo per il concessionario uscente, ponendosi anche sotto tale aspetto in contrasto con i principi della libera concorrenza, con conseguente obbligo di disapplicazione dalla normativa nazionale e di indizione di procedure rispettose dei principi concorrenziali¹⁴.

Per quanto attiene ai criteri di valutazione, l'Autorità evidenzia che la Deliberazione n. 290/2025 prevede una valorizzazione eccessiva dell'attività svolta in concessione, non considerando affatto la possibilità che l'esperienza e la professionalità richiesta possano essere state acquisite nell'esercizio di attività analoghe non svolte in concessione. Tale circostanza risulta ingiustificatamente restrittiva, priva dei connotati di necessità e proporzionalità, nonché idonea a integrare una preferenza in favore di operatori già attivi nel mercato¹⁵.

Inoltre, l'Autorità ritiene che l'inserimento tra i criteri valutativi della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare sia suscettibile di creare ingiustificate restrizioni laddove tale elemento si traduca in un ingiustificato vantaggio attribuito agli operatori già attivi nel mercato, rispetto ai nuovi entranti¹⁶.

In merito all'indennizzo, si rileva che la posizione espressa dall'Autorità¹⁷ circoscrive il riconoscimento di un indennizzo al concessionario uscente, da porre a base d'asta nella procedura selettiva, solo ai casi di tutela del legittimo affidamento (ove sussistente) del medesimo concessionario e comunque limitatamente al valore di eventuali investimenti da questo effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, per i quali non è possibile la vendita su un mercato secondario¹⁸. In tal modo, fermo restando il disposto dell'articolo 49 del Codice della Navigazione¹⁹, l'esigenza di rimborsare i costi non recuperati sopportati dal concessionario uscente

¹⁴ Si vedano i pareri *ex* articolo 21-bis relativi ai casi AS2097 – Comune di Sapri (SA) – Proroga concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative-nuova segnalazione, in Bollettino n. 33/2025; AS2065 – Comune di Fiumicino (RM) – Concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, in Bollettino n. 11/2025; AS2073 – Comune di Taggia (IM) – Proroga delle Concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, in Bollettino n. 15/2025.

¹⁵ Secondo l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17/2021.

¹⁶ Cfr. AS2066 – Comune di Imperia – Proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, in Bollettino n. 11/2025 e AS2081 – Comune di Gaeta (LT) – concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, in Bollettino n. 20/2025.

¹⁷ Da ultimo nella segnalazione AS2029 cit.

¹⁸ Si veda anche quanto affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze gemelle del 2021, richiamando quanto statuito dalla sentenza della Corte di Giustizia nella sentenza del 14 luglio 2016, *Promoimpresa*, C-458/14 e C-67/15, EU:C:2016:558.

¹⁹ Da ultimo, la Corte di Giustizia, con la sentenza dell'11 luglio 2024, *Società Italiana Imprese Balneari*, C-598/22, EU:C:2024:597, ha ritenuto che "L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che: esso non osta ad una norma nazionale secondo la quale alla scadenza di una concessione per occupazione del demanio pubblico e salva una diversa pattuizione nell'atto di concessione, il cessionario è tenuto a cedere immediatamente, gratuitamente e senza indennizzo, le opere non amovibili da esso realizzate nell'area concessa, anche in caso di rinnovo della concessione".

risulterebbe compatibile con procedure di affidamento coerenti sia con i principi della concorrenza, sia con gli incentivi a effettuare gli investimenti²⁰.

Al riguardo, si rappresenta come anche la Commissione europea²¹ abbia rilevato come l'indennizzo crei “*fin dall'inizio*” una disparità di trattamento tra i candidati, in quanto solo i nuovi entranti sono tenuti a considerare tale importo (e dunque si trovano in una situazione di svantaggio competitivo rispetto ai concessionari uscenti). Ne discende che qualsiasi obbligo imposto al nuovo concessionario in merito al versamento di tale compensazione non deve essere tale da creare oneri indebiti che scoraggino la partecipazione di tali operatori alle procedure selettive²².

Alla luce di quanto rappresentato, l'Autorità ritiene che la Deliberazione della Giunta del Comune di Cervia n. 290/2025 si ponga in contrasto con i principi concorrenziali nella misura in cui impedisce il confronto competitivo che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento dei servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso, in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni attualmente in essere.

In particolare, il provvedimento comunale si pone in contrasto con l'articolo 49 TFUE, in quanto limita ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno, nonché con le disposizioni normative euro-unitarie in materia di affidamenti pubblici, con particolare riferimento all'articolo 12 della Direttiva Servizi.

Ai sensi dell'articolo 21-*bis*, comma 2, della legge n. 287/1990 il Comune di Cervia dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

Comunicato in merito alla decisione dell'Autorità di non presentare ricorso ex articolo 21-bis della legge n. 287/1990 avverso la Deliberazione della Giunta Comunale n. 290 del 23 dicembre 2025, avente a oggetto “Linee di indirizzo in merito all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e per l'applicazione di quanto previsto dalla legge 5 agosto 2022, n. 118 alla luce delle modifiche apportate dal Decreto-Legge 16 settembre 2024, n. 131 convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166 per l'avvio delle procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime”

²⁰ Come ha affermato, quindi, il Consiglio di Stato nelle richiamate sentenze gemelle “[l]’indizione di procedure competitive per l’assegnazione delle concessioni dovrà, pertanto, ove ne ricorrano i presupposti, essere supportata dal riconoscimento di un indennizzo a tutela degli eventuali investimenti effettuati dai concessionari uscenti, essendo tale meccanismo indispensabile per tutelare l’affidamento degli stessi”.

In tema di indennizzo cfr. anche il parere del 22 luglio 2025, n. 750, reso dal Consiglio di Stato sullo schema di decreto del MIT, riguardante l’individuazione dei criteri per calcolare l’indennizzo dovuto da parte del concessionario subentrante al concessionario uscente, nonché la lettera della Commissione europea del 7 luglio 2025 - ARES (2025) 5434411.

²¹ Lettera della Commissione europea del 7 luglio 2025, cit.

²² In proposito, peraltro, la Commissione richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 89/2025 che – nel pronunciarsi su un conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione Toscana – ha ricordato come l’indennizzo al concessionario uscente possa costituire un “potenziale disincentivo alla partecipazione al concorso che porta all’affidamento”.

L'Autorità, il 27 gennaio 2026, ha deliberato di rendere un parere motivato al Comune di Cervia, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge n. 287/1990, con riferimento alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 290 del 23 dicembre 2025, avente a oggetto *“Linee di indirizzo in merito all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e per l'applicazione di quanto previsto dalla legge 5 agosto 2022, n. 118 alla luce delle modifiche apportate dal Decreto-Legge 16 settembre 2024, n. 131 convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166 per l'avvio delle procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime”*.

L'Autorità ha ritenuto che il predetto provvedimento si ponga in contrasto con l'articolo 49 TFUE, in quanto limita ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno, nonché con le disposizioni normative euro-unitarie in materia di affidamenti pubblici, con particolare riferimento all'articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. “Direttiva Servizi”).

Nei termini normativamente previsti, il Comune di Cervia, in riscontro al predetto parere motivato, ha trasmesso la Deliberazione del Commissario straordinario, assunta con i poteri della Giunta Comunale, n. 43 del 26 marzo 2026, che ha modificato, sostituendola integralmente, la Deliberazione oggetto del parere motivato.

Pertanto, l'Autorità nella propria riunione del 15 aprile 2026, ha deliberato di non proporre ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente avverso la Deliberazione n. 290/2025.

***Autorità garante
della concorrenza e del mercato***

Bollettino Settimanale
Anno XXXVI- N. 17 - 2026

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Angela D'Auria, Valerio Ruocco, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Direzione gestione documentale, protocollo e servizi
statistici
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
